



COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia

Codice Ente 10381

DELIBERAZIONE N. 05

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

L'anno **Duemiladiciotto** addì **Ventiquattro** del mese di **Marzo** alle ore **20.00** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	MASCHERPA BERNARDO	Sindaco	X	
2	CALUFETTI LUIGI DOMENICO	Consigliere	X	
3	CALVETTI DANILO	Consigliere	X	
4	CARATTI AGATA SOFIA	Consigliere	X	
5	FERRARI STEFANIA	Consigliere		X
6	MORA DIEGO	Consigliere		X
7	SALVETTI SILVIA	Consigliere	X	
8	ZERBINI GIANBORTOLO	Consigliere	X	
9	CANEDOLI MICHELA	Consigliere		X
10	MILINI LUIGI	Consigliere		X
11	ARRIGHINI DIEGO	Consigliere		X
			6	5

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Caforio Dr. Onofrio il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Mascherpa Bernardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n. **05** dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DI C.C. N° 05 DEL 24/03/2018

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che, con il comma 639, ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale "I.U.C.", basata su più presupposti impositivi di cui uno collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali, che a sua volta si articola in più componenti di cui una appositamente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e pertanto denominata "Tassa sui rifiuti" ("TARI");

EVIDENZIATO che al 31.12.2013 è cessata l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011;

PRESO ATTO dell'attuale normativa inerente la IUC in generale (art. 1, commi da 639 a 731, della L. 147/2013) e di quella inerente la TARI in particolare (art. 1, commi da 639 a 705, della L. 147/2013);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

PRESO ATTO quindi che questo Consiglio, con propria deliberazione n. 14 in data 12.09.2014, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, ha adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) il quale è composto da n. 4 *Parti*, di cui la *Seconda Parte* istituisce appositamente il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) nel territorio del Comune di Vione ai fini di integrarne la normativa statale a norma di legge - in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione - ed in sostituzione, a partire dal 1° Gennaio 2014, dell'abrogato Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) (art.1, comma 704, L. 147/2013);

PRESO ATTO in particolare che con la suddetta delibera n. 14/2014 ed il relativo Regolamento allegato questo Consiglio ha inteso istituire e disciplinare l'entrata nota come TARI avente natura tributaria, non intendendo attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667-668 dell'art. 1 della L. 147/2013, conformandosi tra l'altro alle disposizioni contenute nel DPR n. 158 del 27.04.1999;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 12/09/2014 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario e le tariffe per l'esercizio finanziario 2014;

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 08 del 01/04/2017 con la quale è stato approvato il Piano Finanziario e le tariffe per l'esercizio finanziario 2017;

RICHIAMATI:

- il comma 683, art. 1, della L. 147/2013 secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;
- il comma 654, art. 1, della L. 147/2013 in forza del quale la determinazione della tariffa deve essere tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione rifiuti, come rappresentati nel Piano Finanziario;
- il suddetto Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato in data odierna, ed in particolare quanto disposto al Titolo III intitolato «Tariffe» dello stesso;

VISTI:

- l'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448, che, modificando ed integrando il comma 16 dell'art. 53 della L. 23.12.2000 n. 388 – già interpretativo dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 - stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (oltre che per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL), che in generale fissa la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 09/02/2018, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento dal 28/02/2018 al 31/03/2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020, il che comporta, pertanto, il medesimo differimento utile e valido per la determinazione delle aliquote d'imposta 2018;

VISTO inoltre l'art. 1, comma 169 della L. 27.12.2006 n. 196 (Legge Finanziaria 2007), il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.»* e che pertanto stabilisce l'efficacia a partire dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento delle tariffe tributarie approvate entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

VISTO il vigente "Regolamento per la disciplina generale delle entrate", adottato con deliberazione consiliare n. 04 del 24.03.2007, che, in accordo con le normative statali, dispone in merito alle entrate proprie comunali di natura tributaria, oltre che patrimoniale;

VISTO il "Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani", unito alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale quale allegato "A";

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158 – dei cui criteri il Comune tiene conto nella commisurazione della tariffa (art. 1, comma 651, L. 147/13; Regolamento comunale IUC vigente , *Parte Seconda* Regolamento TARI vigente) - con i relativi Allegati, ed in particolare la parte inerente la classificazione delle utenze ed i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti per tipo di utenza (coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche) rispetto a cui vengono parametrize le tariffe TARI;

CONSIDERATO che fra i suddetti coefficienti "K", quello relativo alla parte variabile della tariffa delle utenze domestiche (Kb) ed entrambi quelli relativi alle utenze non domestiche (Kc e Kd) sono proposti dalla normativa in range fra un valore minimo ed uno massimo, rispetto a cui il Comune deve stabilirne la misura a base della tariffa per ogni categoria di utenza tenendo conto da un canto dell'entità e della composizione dei costi da coprire (come illustrati nell'allegato "Piano Finanziario") e dall'altro della realtà economica e sociale in cui sono calate sia le famiglie sia le attività produttive del proprio territorio, oltre che della composizione delle stesse;

CONSIDERATO che i coefficienti "K" suddetti sono stati stabiliti nell'anno 1997 in periodo di crescita economica, ma che l'attuale realtà generale è di grave crisi economica tanto per le famiglie quanto per le attività produttive, e che di conseguenza un basso livello dei consumi comporta un basso livello anche di produzione rifiuti;

CONSIDERATO altresì che per le attività ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, bar, caffè, pasticcerie, supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, plurilicenze alimentari e/o miste, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, i coefficienti Kd di produzione potenziale di rifiuti applicati sono superiori alla produzione di rifiuti che tali attività registrano nel Comune di Paisco Loveno, comune montano a vocazione agricola e soggetto a spopolamento;

RITENUTO pertanto nella determinazione delle tariffe TARI, per i motivi di cui ai punti precedenti, di adottare in linea generale le misure minime previste per i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti Kb, Kc, Kd per tutte le categorie di utenza domestica e non domestica ad eccezione delle categorie attività ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, bar, caffè, pasticcerie, supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, plurilicenze alimentari e/o miste, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, per le quali il coefficiente Kd viene ridotto ulteriormente del 50% rispetto alle tariffe minime previste;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il combinato disposto dell'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 e dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013 il Comune si è avvalso, nella determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, anche della rivalutazione dei fabbisogni standard;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere espresso dal Segretario Comunale, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 2° comma e 147 bis 1° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., e degli articoli 7 e 8 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 16/03/2013;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** l'allegato "Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani" – Anno 2018 – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale Allegato "A";
2. **DI APPROVARE** le tariffe della Tassa sui rifiuti "TARI" per l'anno 2018 come segue:

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE	TARIFFA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE		TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE	
	COEFF. Ka	Euro/mq.	COEFF. Kb	Euro
Famiglie 1 componente	0,84	0,182	0,60	23,22
Famiglie 2 componenti	0,98	0,212	1,40	54,18
Famiglie 3 componenti	1,08	0,233	1,80	69,66
Famiglie 4 componenti	1,16	0,251	2,20	85,14
Famiglie 5 componenti	1,24	0,268	2,90	112,23
Famiglie 6 o più componenti	1,30	0,281	3,40	131,58

UTENZE NON DOMESTICHE

ATTIVITA'		TARIFFA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE		TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE	
		COEFF. Kc	Euro/mq.	COEFF. Kd	Euro/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.	0,320	0,159	2,600	1,017
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.	0,670	0,333	5,510	2,156
3	Stabilimenti balneari	0,380	0,189	3,110	1,217
4	Esposizioni, autosaloni	0,300	0,149	2,500	0,978
5	Alberghi con ristorante	1,070	0,532	8,790	3,439
6	Alberghi senza ristorante	0,800	0,398	6,550	2,563
7	Case di cura e di riposo	0,950	0,472	7,820	3,060
8	Uffici, aziende, studi professionali	1,000	0,497	8,210	3,212
9	Banche ed istituti di credito	0,550	0,273	4,500	1,761
10	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,870	0,432	7,110	2,782
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plur	1,070	0,532	8,800	3,443
12	Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbri, elettricista, parrucc.	0,720	0,358	5,900	2,308
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920	0,457	7,550	2,954
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,430	0,214	3,500	1,369
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	0,273	4,500	1,761
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,840	2,406	19,835	7,761

17	Bar, caffè, pasticceria	3,640	1,809	14,910	5,834
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,760	0,875	7,215	2,823
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	0,765	6,295	2,463
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	3,012	24,860	9,727
21	Discoteche, night-club	1,040	0,517	8,560	3,349

Tributo giornaliero utenze non domestiche:

la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale corrispondente per categoria di attività produttiva, aumentandola del 50%. (art. 21, Titolo III – del "Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi");

3. **DI PRECISARE** che le tariffe sopra illustrate avranno efficacia a partire dal 1° Gennaio 2018, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della L. 23.12.2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448;
4. **DI DARE ATTO** che per le attività ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie, bar, caffè, pasticcerie, supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, plurilicenze alimentari e/o miste, ortofrutta, pescherie, fiori e piante si applicano le agevolazioni tariffarie previste dall'articolo 24 del Regolamento IUC – parte seconda -TARI- (riduzione tariffe 80%) in considerazione del servizio di interesse pubblico che svolgono nei confronti della popolazione residente costituita in prevalenza da persone anziane;
5. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione tariffaria sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. **DI INVIARE** la presente deliberazione tariffaria, relativa alla Tassa sui rifiuti ("TARI"), al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza prevista per l'approvazione del Bilancio di previsione;
7. **DI DARE ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario Comunale ha espresso la propria valutazione di conformità alle norme vigenti ed allo Statuto Comunale per quanto concerne la forma, la competenza e la procedura;
8. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge.
9. **DI DARE ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri del Segretario comunale per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, 1° e 2° comma del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, e l'attestazione circa la copertura finanziaria della spesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Mascherpa Bernardo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Caforio Dott. Onofrio

Nr. 63

(del registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del funzionario incaricato della pubblicazione, attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente deliberazioni viene in data odierna pubblicata nell'Albo elettronico presente sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.paisco-loveno.bs.it (articolo 32, comma 1 della legge nr. 69/2009) per quindici giorni consecutivi.

Paisco Loveno, li 29 MAR 20



IL SEGRETARIO COMUNALE
Caforio Dott. Onofrio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000, il giorno _____ trascorso 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

ADDI' _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
Caforio Dott. Onofrio